

racc. n. _____ del _____ iscritto al Collegio Notarile di

Trieste, avente efficacia a far data dal _____;

E

_____, nato a _____ (____) il _____ - e

residente in _____ (____) – Via _____ N. __, il quale

dichiara di intervenire nel presente contratto nella sua veste di

_____, e quindi, rappresentante della _____ (la

quale, per brevità, verrà in appresso denominata Operatore Economico o

appaltatore), giusta procura dd. _____ repertorio n. _____

raccolta n. _____ del dott. _____ iscritto al Collegio

Notarile _____.

PREMESSO

- che a seguito di una Procedura Negoziata, senza previa pubblicazione di

un bando di gara, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) punto 3 del D.

Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stato aggiudicato all'Operatore Economico LSI

LASTEM S.R.L. il servizio di manutenzione e fornitura di parti di ricambio,

per Stazioni METEO Boschung M.A.G.;

- che l'Operatore Economico aggiudicatario ha costituito cauzione definitiva;

- che le parti hanno stabilito addivenire alla stipulazione, in forma privata, del

presente contratto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente

narrativa che forma parte integrante del presente atto, convengono e

stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Operatore Economico, come sopra rappresentato, legalmente e formalmente si obbliga con il presente contratto ad eseguire il servizio di manutenzione e fornitura di parti di ricambio, per Stazioni METEO Boschung M.A.G., secondo quanto stabilito nella documentazione allegata.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del servizio di manutenzione è fissata in 36 (trentasei) mesi, mentre la durata per la fornitura è fissata in 120 (centoventi) giorni, naturali e consecutivi. Per entrambi, la decorrenza sarà dalla data di sottoscrizione del Verbale di Avvio dell'Esecuzione del Contratto, predisposto dal Direttore di Esecuzione del Contratto

La scrivente Società si riserva il diritto di prorogare il contratto ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria all'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'Operatore Economico aggiudicatario sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto.

Si precisa che in qualsiasi momento l'eventuale nuovo soggetto Concessionario autostradale potrà subentrare all'affidatario nel contratto. Il subentro non comporterà alcun onere aggiuntivo a favore dell'affidatario, né da parte del nuovo soggetto Concessionario né da parte della S.p.A. Autovie Venete. Successivamente al subentro nel contratto, il nuovo soggetto Concessionario avrà la facoltà di proseguire il rapporto contrattuale in essere o di recedere dal contratto stesso e in tal caso sarà tenuto a corrispondere all'Operatore Economico unicamente un importo pari al 10% (o diversa minore percentuale emersa in fase di verifica di congruità dell'offerta) della

differenza tra i quattro quinti dell'importo netto del contratto e l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite al momento del subentro, così come stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. Nel caso in cui non avvenga il subentro nel contratto da parte del nuovo Concessionario, S.p.A. Autovie Venete potrà recedere dal contratto stesso corrispondendo all'appaltatore unicamente un importo pari al 10% (o diversa minore percentuale emersa in fase di verifica di congruità dell'offerta) della differenza tra i quattro quinti dell'importo netto del contratto e l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite al momento del subentro, così come stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. Null'altro sarà dovuto all'Operatore Economico a nessun titolo, né da parte del nuovo Concessionario né da parte della S.p.A. Autovie Venete.

ART. 3 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo del contratto è pari ad € 118.178,64 (centodiciottomilacentosettantotto/64) al netto dell'I.V.A., di cui € 412,64 (quattrocentododici/64) per i costi della sicurezza.

ART. 4 – PAGAMENTI

La fatturazione della fornitura, dovrà avvenire al completamento della stessa, previa predisposizione del Verbale di Avanzamento delle Prestazioni predisposto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, da effettuarsi in due tranches:

- dicembre 2020 € 6.660,00 (n.3 unità art.4 e art.5 dell'offerta LSI LASTEM OFFA/2020/118/0 dd.13/02/2020);
- gennaio 2021 € 31.656,00 (a completamento fornitura);

La fattura del servizio di housing dei dati dovrà essere effettuata:

- dicembre 2020 € 12.940,00;

Per quanto riguarda il servizio di manutenzione, la fatturazione dovrà essere effettuata come segue:

- aprile 2021 € 22.170,00;

- aprile 2022 € 22.170,00;

- aprile 2023 € 22.170,00.

i Costi per la Sicurezza dovranno essere inseriti come segue nelle fatture di:

- aprile 2021 € 137,54;

- aprile 2022 € 137,55;

- aprile 2023 € 137,55;

La fatturazione di ogni tranche relativa al servizio di manutenzione per gli anni 2021 - 2022 - 2023, è fissato, come sopra riportato, alla conclusione dei periodi di gestione della “Viabilità Invernale” (inizio: 15 novembre, termine: 15 aprile) dei vari anni, previa predisposizione del Verbale di Avanzamento delle Prestazioni, predisposto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Le fatture saranno pagate entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento.

Le fatture dovranno riportare il numero del contratto ed il relativo CIG.

I soggetti obbligati all'emissione della fattura elettronica dovranno inoltrare la fattura al Sistema di Interscambio indicando il Codice Destinatario 0000000

e l'indirizzo PEC fatturazione@pec.autovie.it; i soggetti esonerati dall'obbligo della fattura elettronica (che non la adottino su base volontaria), dovranno spedirla direttamente all'indirizzo protocollo@pec.autovie.it.

Altre modalità di invio (per esempio fax o posta elettronica ordinaria) non saranno considerate valide.

Le fatture dovranno, inoltre, essere corredate da dichiarazione sostitutiva,

resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del D.P.R. n. 445/2000, attestante la regolarità contributiva, da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.autovie.it, specificando il C.I.G., numero e data della fattura cui la dichiarazione faccia riferimento.

In ottemperanza all'art. 30, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sull'importo netto delle fatture sarà operata una ritenuta dello 0,50%.

L'Operatore Economico, pertanto, dovrà riportare sulle fatture, oltre all'importo dovutogli per le prestazioni eseguite, anche l'importo della ritenuta in detrazione, calcolata in ragione dello 0,50% sul compenso maturato. Le ritenute, così accumulate, saranno svincolate soltanto in sede di verifica di conformità a seguito del rilascio del documento unico di regolarità dell'Operatore Economico, da parte degli enti previdenziali competenti, e previa ricezione della fattura relativa all'importo svincolato.

La scrivente Società rientra nella previsione dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72 (scissione dei pagamenti – *split payment*) come modificato dall'art. 1 D.L. 50/2017 e pertanto le fatture emesse ed i conseguenti pagamenti devono essere conformi alla normativa di riferimento.

Il pagamento sarà effettuato, restando la Società esonerata da qualsiasi obbligo e responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo, mediante accredito **sul conto/i corrente/i bancario/i sotto riportato/i**, dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, come indicato dall'Operatore Economico, in conformità alle previsioni ed alle modalità stabilite dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., presso:

BANCA _____ IBAN _____

Non sarà effettuato il pagamento su documenti fiscali non definitivi (avviso

fattura, avviso parcella, ecc.).

Pertanto le fatture saranno liquidate dalla Società unicamente se riporteranno il numero del contratto, il relativo CIG dell'appalto, e l'IBAN su cui liquidarle, che dovrà, comunque, necessariamente corrispondere ad uno di quelli sopra riportati.

ART. 5 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Operatore Economico si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della suddetta Legge e s.m.i. ed in particolare ad informare su eventuali variazioni apportate al conto dedicato.

Si precisa inoltre che la violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della predetta Legge e s.m.i. costituisce causa di risoluzione del rapporto.

ART. 6 - GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., a garanzia del completo ed esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'Operatore Economico con la sottoscrizione del presente contratto, è stata costituita dallo stesso mediante fideiussione _____ n. _____ per € _____ (in lettere), emessa in data _____ dal _____ con sede in Via _____ n. ____ – _____.

Si precisa che l'importo della cauzione definitiva pari ad € _____ (in lettere) è stato ridotto del _____ per cento pari ad € _____ (in lettere) in quanto l'Operatore Economico è in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee come riportato all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la garanzia provvisoria.

Per quanto concerne le modalità di svincolo della cauzione si fa integrale rinvio sempre all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La Società ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, senza bisogno di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In ogni caso l'Operatore Economico deve reintegrare, in tutto o in parte, la cauzione escussa, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società, pena la possibile risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio della Società stessa.

ART. 7 – PENALI

La penale per ogni giorno di ritardo, nel completamento della fornitura, è pari all'1 ‰ dell'importo netto contrattuale, relativo alla fornitura stessa;

La penale per ogni giorno di ritardo sul servizio di manutenzione per gli anni 2020 - 2021 - 2022 - 2023 e, nello specifico per:

- intervento tecnico manutentivo e correttivo da effettuarsi nel periodo 01 - 15 dicembre;
- intervento tecnico manutentivo e correttivo da effettuarsi nel periodo 15 - 31 gennaio;

è pari all'1‰ dell'intero importo netto contrattuale.

Qualora la penale dovesse raggiungere il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale la Società potrà risolvere di diritto il contratto senza che l'Operatore Economico possa vantare alcunché e fatto salvo il diritto dell'eventuale maggior danno.

ART. 8 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Sarà fatto assoluto divieto all'Operatore Economico di cedere, a qualsiasi titolo, anche parzialmente, l'affidamento conferito dalla Società.

In caso di inottemperanza a tale divieto il rapporto dovrà intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C.

Le cessioni dei crediti sono ammesse ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della Legge n. 52/1991.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate in originale o in copia autenticata alla Società prima dell'emissione da parte dell'Operatore Economico della fattura a cui le cessioni si riferiscono. In caso contrario le cessioni non sono opponibili alla Società ai sensi del comma 13 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.. La Società, pertanto, non liquiderà al cessionario crediti relativi a fatture emesse prima della notifica dell'atto di cessione stipulato con le modalità indicate.

L'Operatore Economico è obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto cessionario prima di perfezionare la cessione del credito.

Il mancato rispetto di tale disposizione costituisce grave inadempimento e può comportare, a discrezione della Società, la risoluzione del contratto.

Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra esposto e/o non preventivamente notificate alla Società non sono opponibili alla Società stessa, l'Operatore Economico rimane l'unico responsabile nei confronti della Società e dei terzi per tutte le conseguenze che dovessero derivare da eventuali cessioni comunque perfezionate.

ART. 9 - RISOLUZIONE E RECESSO

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108, 109 e 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La Società, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 Codice Civile, in danno dell'Operatore Economico.

L'esecuzione in danno non esimerà l'Operatore Economico dall'eventuale responsabilità, civile e penale, in cui lo stesso possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La Società può, in qualsiasi momento, recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ancorché sia già iniziata l'esecuzione dell'appalto.

L'utile previsto dall'art. 109, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è fissato pari al 10 per cento, salvo diversa percentuale emersa in fase di verifica di congruità dell'offerta.

La facoltà di recesso sarà esercitata mediante comunicazione a mezzo PEC con il preavviso previsto dall'art. 109, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 10 – SUBAPPALTO

Il subappalto non è ammesso.

L'Operatore Economico non può concedere in subappalto l'esecuzione della prestazione in quanto non ha dichiarato, in fase di offerta, la volontà di voler subappaltare.

ART. 11 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'OPERATORE

ECONOMICO

L'Operatore Economico dovrà eseguire quanto affidato dalla Società a perfetta regola d'arte, nel rispetto di quanto riportato nel presente contratto e nei relativi allegati, di tutti gli accordi, delle obbligazioni e delle condizioni previste dalle norme legislative e regolamenti vigenti per lo specifico settore, garantendo la sicurezza del personale impiegato nella prestazione, nonché

delle disposizioni e tempistiche che saranno impartite direttamente dal
Direttore di Esecuzione del Contratto.

L'Operatore Economico dovrà, inoltre, garantire, nell'ambito di quanto
offerto:

- la messa a disposizione del personale qualificato per l'esecuzione dell'appalto, nonché la fornitura di tutte le attrezzature occorrenti per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi contemplati nel contratto e nei relativi allegati;
- la copertura di tutte le spese di trasferimento, vitto, alloggio, materiali di consumo, e quanto altro necessario per l'appalto;
- l'informazione tempestiva alla Società in merito ad eventuali infortuni occorsi al proprio personale nello svolgimento dell'appalto;
- espletamento delle pratiche relative alla richiesta di eventuali autorizzazioni e/o comunicazioni necessarie e funzionali per il compimento dell'appalto.

ART. 12 - NORME DELLA SICUREZZA E DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

L'Operatore Economico si impegna espressamente a far osservare al proprio personale le prescrizioni riportate dal D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. durante l'esecuzione dell'appalto, esonerando la Società da ogni responsabilità in caso di mancato rispetto dello stesso.

L'Operatore Economico, in fase di presentazione dell'offerta, ha valutato le prestazioni dell'appalto e ha di conseguenza ritenuto congrui i costi della sicurezza in € 412,64 (quattrocentododici/64).

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi, predisposto dalla Società,

compilato in tutti i suoi punti e sottoscritto per accettazione dall'Operatore Economico, è allegato al presente contratto.

L'Operatore Economico dovrà ottemperare a tutte le disposizioni indicate nel D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e dal Direttore di Esecuzione del Contratto nel corso delle riunioni di coordinamento indette ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 81/08 e s.m.i. o dal Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione ai sensi dall'art. 92 del medesimo decreto.

ART. 13 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE

Il personale dell'Operatore Economico dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

I lavoratori saranno tenuti ad esporre la tessera di riconoscimento quando presenti nelle sedi ed aree delle Società.

ART. 14 - ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

DELL'APPALTO

Il servizio di manutenzione e fornitura di parti di ricambio, per Stazioni METEO Boschung M.A.G. dovrà essere svolto presso l'intera Rete Autostradale di competenza.

ART. 15 – GARANZIE SUI BENI

I beni forniti nell'ambito della prestazione dovranno essere coperti da garanzia 12 mesi a decorrere dalla data di consegna degli stessi franco sede

LSI LASTEM S.r.l..

Rimane confermato che, per tutto il periodo di validità della garanzia, tutti gli interventi necessari a ripristini generati da difetti costruttivi e malfunzionamenti, evidenziati dalla Società saranno a totale carico

dell'Operatore Economico.

ART. 16 - RESPONSABILITÀ CIVILE

L'Operatore Economico assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e/o danni subiti da persone e/o cose, tanto della Società che di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni comunque connesse all'esecuzione dell'appalto oggetto del presente Contratto, eseguite dall'Operatore Economico, dal suo personale, o da qualunque altro soggetto coinvolto a qualunque titolo dallo stesso Operatore Economico nell'esecuzione della prestazione.

Si conviene, infine, che il termine ultimo per la denuncia del sinistro, tra le Parti, è di 24 ore dal verificarsi dell'evento, seguirà, poi, denuncia dettagliata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 17 - DOCUMENTI ALLEGATI

Sono allegati al presente contratto i sotto indicati documenti che, debitamente firmati dalla Società e dall'Operatore Economico, in segno di piena ed incondizionata accettazione, ne formano parte integrante e sostanziale:

Allegati n. 6:

Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali;

Tabella elenco materiali;

Norme generali per l'esecuzione di cantieri in autostrada (Man070501-17);

Offerte economiche dell'Operatore Economico (OFFS/2020/022/0 del 10/02/2020 e n. OFFA/2020/118/0 dd. 13/02/2020);

D.U.V.R.I..

ART. 18 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E

	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	
--	-------------------------------------	--

La Società ha nominato il dott. Patrizio Nussio Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto.	
--	--

Tale soggetto svolgerà tutte le attività allo stesso demandate dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.	
---	--

ART. 19 - VERIFICA, CONTROLLI E REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
---	--

La Società, tramite il Direttore dell'Esecuzione del Contratto potrà effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli sull'andamento dell'appalto e richiedere all'Operatore Economico di visionare i servizi svolti. Qualora vengano riscontrate insufficienze o irregolarità nell'espletamento dell'incarico affidato ovvero nell'applicazione di norme di legge regolamentari o contrattuali, saranno notificati all'Operatore Economico i rilievi specifici assegnando allo stesso un termine per ottemperare. Qualora l'Operatore Economico persista nell'inosservanza delle norme o delle disposizioni impartite, ovvero non provveda alla regolarizzazione intimata, la Società potrà disporre la risoluzione del contratto ed incamerare la cauzione definitiva a titolo di risarcimento danni, fatto salvo il diritto a richiedere l'eventuale ulteriore maggior danno. Ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per certificare che l'oggetto dell'appalto sia stato regolarmente eseguito nelle previsioni e pattuizioni contrattuali il Responsabile Unico del Procedimento rilascerà apposito certificato di verifica di conformità. Detto certificato sarà emesso entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.	
--	--

All'esito positivo della verifica di conformità si darà seguito al pagamento del corrispettivo o delle ritenute ancora da liquidare.

L'Operatore Economico risponde per i vizi o le difformità, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Società prima che il certificato di verifica di conformità assuma carattere definitivo.

ART. 20 – MODIFICHE AL CONTRATTO

Le modifiche al contratto sono ammesse se rientrano nei casi previsti dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e sono preventivamente autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento.

Sono inoltre ammesse ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 106, nell'esclusivo interesse della Società ed alle stesse condizioni previste dal contratto, le modifiche, in aumento o in diminuzione, proposte dal Direttore di Esecuzione del Contratto ed autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali modifiche non comportino variazioni sostanziali ai sensi del comma 4 dell'art. 106. L'importo in aumento relativo a tali modifiche non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto.

Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., qualora la modifica del contratto comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Operatore Economico è obbligato alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione ed alla conseguente esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario e, in tal caso non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la modifica comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni superiore al quinto dell'importo del contratto la Società potrà stipulare un atto aggiuntivo al contratto con il consenso dell'Operatore Economico.

In ogni caso, comunque, l'Operatore Economico ha l'obbligo di eseguire tutte quelle modifiche di carattere non sostanziale che siano ritenute necessarie dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto per risolvere aspetti di dettaglio, a condizione che non mutino la natura delle prestazioni oggetto del contratto, non comportino un aumento dell'importo del contratto e non comportino a carico dell'Operatore Economico maggiori oneri.

ART. 21 – CONTESTAZIONI DELL'APPALTATORE

Eventuali contestazioni dell'Operatore Economico devono essere comunicate, a pena di decadenza, per iscritto alla Società, comunque non oltre 10 giorni dal fatto che le ha generate. La contestazione deve essere confermata, a pena di decadenza, nel primo atto dell'appalto sottoscritto dall'Operatore Economico successivo al fatto che le ha generate.

Le contestazioni devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano e la quantificazione economica delle somme che l'Operatore Economico ritiene gli siano dovute.

L'Operatore Economico è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del contratto, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dell'appalto, quale che sia la contestazione che egli manifesti.

ART. 22 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'Operatore Economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque a conoscenza, durante

tutta l'esecuzione dell'appalto. Lo stesso si impegna a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto. È, inoltre, responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, di questi obblighi di riservatezza. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Società ha la facoltà di risolvere il contratto, fermo restando che l'Operatore Economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

ART. 23 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ARBITRATO

Per tutte le controversie giudiziarie, che dovessero insorgere successivamente alla stipula del contratto, le parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Trieste. È escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 24 - DOMICILIO LEGALE

Per l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, l'Operatore Economico elegge domicilio presso la propria sede legale. Presso tale domicilio sono recapitati tutti gli atti inerenti e conseguenti l'appalto del servizio in questione. Ogni eventuale variazione di indirizzo deve essere comunicata alla Società con un preavviso di 5 (cinque) giorni, a mezzo PEC all'indirizzo acquisti@pec.autovie.it.

ART. 25 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e nei relativi allegati valgono le norme del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e le vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 26 – PRESA VISIONE DEL “MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E

	GESTIONE AZIENDALE” E DEL “CODICE ETICO”	
	Il legale rappresentante dell’Operatore Economico,	
	_____ , con la firma del presente contratto dichiara di	
	aver preso visione sul sito internet all’indirizzo https://www.autovie.it/Codice-	
	Etico del Codice Etico e Modello di organizzazione e gestione Aziendale	
	adottati dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione dd.	
	21.04.2015, e garantisce l’osservanza delle norme ivi contenute.	
	ART. 27 - SPESE, IMPOSTE E TASSE	
	Fatta eccezione per l’I.V.A. che sarà a carico della Società, qualsiasi spesa	
	inerente alla stipula del contratto alla sua esecuzione o alla sua modifica,	
	sarà ad esclusivo carico dell’Operatore Economico, ivi incluse le imposte e	
	le tasse, con rinuncia a diritti di rivalsa nei confronti della Società.	
	Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono	
	soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente contratto sarà	
	sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma	
	2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.	
	ART. 28 - INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO	
	2016/679 (GDPR)	
	Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art. 13 del	
	Regolamento Europeo 2016/679 GDPR) le Parti si danno atto che tutti i dati	
	personali relativi ad entrambe verranno trattati, nonché inseriti ed elaborati	
	nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire il rapporto	
	contrattuale.	
	Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del	
	Regolamento Europeo 2016/679.	
	Pagina 18 di 20	

Qualora ritengano che i propri diritti siano stati compromessi hanno diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante.

I dati raccolti saranno conservati da S.p.A. Autovie Venete per tutta la durata del procedimento nell'ambito del quale sono stati resi, per l'ulteriore tempo di conservazione degli atti che la norma impone per la specifica tipologia di procedimento e per il tempo necessario alla prescrizione del diritto relativo al rapporto, al fine della tutela in sede giudiziaria aumentato di due anni per eventuali esclusivi usi giudiziari.

Per la stazione appaltante il Titolare del trattamento è S.p.A. Autovie Venete.

Il Titolare può essere contattato all'indirizzo email: privacy@autovie.it.

S.p.A. Autovie Venete ha designato un responsabile della protezione dei dati (DPO) raggiungibile all'indirizzo email dpo@autovie.it.

L'informativa estesa della direzione Appalti di S.p.A. Autovie Venete è consultabile nella sezione privacy del sito www.autovie.it.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

L'Operatore Economico: LSI LASTEM S.r.l.

(_____)

La Società: S.p.A. AUTOVIE VENETE

(_____)

L'OPERATORE ECONOMICO DICHIARA DI CONOSCERE ED APPROVARE SPECIFICAMENTE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE, LE SEGUENTI DISPOSIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO D'APPALTO:

ART. 2, COMMA 3 (SUBENTRO DI ALTRO CONCESSIONARIO), ART. 4 (PAGAMENTI), ART. 7 (PENALI), ART. 8 (CESSIONE DEL CONTRATTO E

CESSIONE DEI CREDITI), ART. 9 (RISOLUZIONE E RECESSO), ART. 16
(RESPONSABILITÀ CIVILE), ART. 21 (CONTESTAZIONI
DELL'APPALTATORE), ART. 23 (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
E ARBITRATO).

L'Operatore Economico: LSI LASTEM S.r.l.

(_____)